



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Dell' Hospitalità. Tit. 4.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELL'HOSPITALITA TITOLO QUARTO.

Che i Fratelli esercitino l'Hospitalità.

CONSVETVDINE.

1



Rà tutte l'opere di pietà, & humanità, per consenso di tutto il Popolo Christiano, l'Hospitalità tiene il primo luogo, come quella, ch'abbraccia tutte l'altre. Questa se con grande studio da tutti i Buoni debbe essere esercitata, e riuerita; quanto maggiorméte da quelli, che col cognome di Cavalieri Hospitalarij vogliono esser conosciuti? Perilche niuna cosa debbiamo procurare maggiormente, che d'esseguire realmente, e con effetti quello, che proferimo co'l nome.

De' Prodomi dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

2 **A** Ccioche lo stato della nostra Infermeria più rettamente, e diligentemente sia amministrato, ordiniamo, che siano eletti ogn'anno dal Maestro, e dal Consiglio due Prodomi di diuerse lingue, i quali insieme con l'Infermiere con somma cura, e diligenza visitino gl'Infermi, e se trouaranno, che manchi alcuna cosa necessaria alla lor cura, compiutamente lo prouegghino, a' quali sia tenuto l'Infermiere di

E 2 render

render conto ogni mese in iscritto delle spese, che si fanno in detta Infermeria, il che se lasciaranno di fare, quel di loro, per il quale si restarà di non eseguirlo, subito s'intenda privato dell' officio.

Come portarsi debbono i Prodomi, lo Scriuano dell' Infermeria, & il Commendatore della picciola Commenda.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

3 **P**Er euitare i finistri, che facilmente si possono commettere, ordiniamo, che i Prodomi dell' Infermeria dopo, che dal Maestro, e dal Consiglio saranno eletti, giurino solennemente nell' istesso Consiglio d' essercitar bene, e fedelmente l' officio loro per ristoro, e recreatione de' Signori Infermi, e che distintamente notaranno tutte le spese, ch' ogni giorno si faranno tanto nella bottega, quanto nell' Infermeria, le quali debbono essere pagate dal nostro commun Tesoro. Simile giuramento ancora farà lo Scriuano dell' Infermeria dopo che secondo l' antiche consuetudini, sarà stato dall' Hospitaliero presentato al Maestro, & al Consiglio, e sarà stato da loro accettato. E parimente il Commendatore della picciola Commenda, il quale in virtù del detto giuramento, non distribuirà cosa alcuna senza ordine de' Medici, e saputa de' Prodomi, i quali di queste cose ancora facciano nota. E se fuori di quest' ordine si faranno alcune spese, non siano ammesse, ne fatte buone.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

4 **I** Medesimi Prodomi dell' Infermeria esaminaranno la sera le spese, ch' ogni giorno iui si fanno, e le sottoscriueranno co' nomi loro; Altrimenti non siano le dette spese ammesse da' Procuratori del nostro commun Tesoro.

Che si faccia l' Inuentario delle masseritie dell' Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 **O**rdiniamo, che i Prodomi, e l' Hospitaliero con diligenza, e vigilanza ogn' anno ricerchino, riconoschino, e vedino i lasciti, i doni, e le masseritie dell' Infermeria, e che fac-
cino

cino Inuētario autentico sottoscritto, e sigillato in presenza dell'Infermiere, del Priore, e di testimonij di tutte le masseritie, e beni dell'Infermeria, come de' vasi d'argento, d'oro, di stagno, e di rame: Così di tutti i letti, coperte, lenzuola, padiglioni, e di tutte le cose à questo atte, e deputate; e di tutti gli altri beni, cose, e masseritie destinate al seruigio della Cappella del Palagio, delle camere, e cucina, e de gli altri officij, e che debbino notare la stima, e valuta loro, e segnare, e bollare i detti beni, e masseritie con qualche segno, o carattere; ordinando, che siano conseruate in qualche luogo sicuro, netto, e conueniente: Comandando a l'Infermiere sotto pena di priuatione dell'officio, ch' in modo alcuno non osi, o presuma di portare fuori della detta Infermeria alcuna di dette masseritie, e beni nascosamente, o palesemente per diretto, o indiretto, ne cambiarle, o conuertirle in altri vli.

*che sia visitata la Bottega, o sia Specieria
dell'Infermeria.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 **A**ccioche gli Infermi per l'impurità, & imperfettione delle cose medicinali non riceuino danno nel corpo, comandiamo, che la bottega dell'Infermeria sia visitata dall'Hospitaliero, e da' Prodomi, chiamati i Medici, ogni volta, ch' à detto Hospitaliero, e Prodomi parerà, e che i Medici in presenza loro diligentemente, cautamente, e prudentemente cerchino, e rimirino se la bottega sia fornita di drogherie, aromati, e medicine à proposito, e necessarie per gl'Infermi, accioche per colpa dello Speciale non si tralasci, o trascuri la cura de gli Ammalati.

FR. IACOMO DI MILLY.

7 **S**tatuimo, & ordiniamo, che l'Infermiere, & i Prodomi faccino scriuere in carta pecora tutti gli statuti concernenti, & appartenenti all'Hospitalità, e quegli attaccati ad vna tauola, tenghino appesi nel Palagio de gli Infermi, à fin che frano palesi, e veduti da ogn'vno; e secondo il tenore di essi s'attenda al seruigio de gli Ammalati.

Della

- 8 **P**ER conseruatione de' beni, e delle masseritie dedicate per vso de gli Infermi, ordiniamo, che l'Hospitaliero, o suo Luogotenente tenga vna bolla di ferro, con la quale si bollino le coperte, paramenti, ornamenti, & altre masseritie, beni, e mobili, che si possono bollare, accioche non siano cambiate, trasportate, od alienate, e che detta bolla si conserui in vn sacchetto di cuoio suggellato co'l sigillo dell'Hospitaliero, o vero del suo Luogotenente, e de' Prodomi, la quale bo'isa conserui l'Infermiere, e quei vassellamenti, mobili, e masseritie, che non faranno destinate, o necessarie per l'vso così d'ogni giorno, si riponghino in qualche luogo serrato con le chiaui dell'Infermiere, e de' Prodomi.

Che si deputi vn Cappellano co'l Priore dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 9 **V**Ogliamo, che l'Hospitaliero deputi alcun Cappellano dell'Ordine nostro d'honesta, & approuata vita, presentandolo prima al Priore della Chiesa, perche da quello sia confermato, il quale Cappellano celebri nell'Infermeria quattro Messe la settimana, & il Priore tre, a fin che gli Infermi odano ogni giorno Messa, nella quale si faccino orationi per la salute dell'Anime, e de' corpi loro, e se gli assegni il solito stipendio, e siano i medesimi obligati d'vdiere con diligenza, e cura le confessioni, e d'amministrare il Santo Sacramento dell'Eucharistia, sepellire i Morti, e d'essercitare tutte le cose necessarie alla salute dell'Anime de gli Infermi, & a' seruigi della sepoltura de' Morti.

Dell'essentione del Priore dell'Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

- 10 **E**Conueniente al Priore dell'Infermeria essere vigilante, attento, e sollecito a' seruigi de gli Infermi, e particolarmente circa quelle cose, ch'appartengono alla salute dell'Anime:

me:

me: E però comandiamo, che'l Priore dell'Infermeria con diligenza attenda alla salute de gli Infermi, alla celebratione delle Messe, all'amministrazione de' Sacramenti, & all'altre cose, che s'aspettano all'ufficio suo; Il che, affin, ch'egli possa fare con maggior commodità, noi lo liberamo dal peso delle carauane, e gli concediamo autorità di poter tenere vn seruitore, per sostentamento del quale, se gli conceda la poliza del formento, come ad vn Fratello Cauallero, la quale riceua dal commun Tesoro.

De' Medici dell'Infermeria.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 11 **S**I chiamino alla cura de gli Infermi, Medici periti, & esperti, i quali siano tenuti di giurare in presenza d'otto Fratelli delle lingue, che con gran diligenza, e secondo le regole, e scritti de' Medici approuati attenderanno alla salute de gli Ammalati almeno due volte il giorno, e d'ordinare le cose, che sono necessarie alla lor cura, e che questo, nõ ostate alcuno impedimento, o ritegno sia eseguito. Et alle visite de' Medici siano presenti l'Infermiere, e lo Scriuano, i quali fedelmente scriuino cosa per cosa, tutto ciò, che da' Medici per salute de gli Infermi sarà ordinato, & i Medici piglieranno il loro stipendio dal comun Tesoro, e nõ potranno pigliare, ne riceuere per l'opera loro da gli Ammalati cosa alcuna.

De' Cerusichi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 12 **S**Tatuimo ancora, che per il medesimo seruigio s'habbino due Cerusichi prudenti, discreti, e nell'arte loro peritissimi, i quali siano prima esaminati, & approuati da' Medici dell'Infermeria, altrimenti non siano accettati.

Che l'Infermiere visiti ogni notte gl'Infermi.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 13 **E** Conueniente, che l'Infermiere sia vigilante intorno alla cura de gli Infermi, accioche per trascuraggine nõ occorra loro qualche sinistro. Comandiamo adunque, che l'Infermiere

micro

miero accompagnato da vn fedel Seruitore , prudétemente, e discretamente visiti gl' Ammalati all' hora di Còpieta, e nell' aurora, e parli con essi loro, gli efforti, gli conforti, e gli aiuti, e venédo poi il giorno seguéte i Prodomi s' informino, se'l detto Infermiero hauerà compiuta la visita, intorno la quale s' egli mancarà, lo sgridino, e riprendino, e lo costringhino à fare il debito suo; E se non vorrà farlo, in difetto di lui, prouegghino. I cibi per i corpi humani quanto sono più sinceri, e migliori, tanto piu giouano al nutrimento; e per ciò commādiamo all' Infermiero, che prouegga sempre de' migliori, e più eccellenti cibi, di polli, galline, pane, e vino: nel che l' Hospitaliero, & i Prodomi diligentemente procurino, che d' essi se ne souenga gli Infermi.

Che gl' Infermi si debbano portare modestamente nell' Infermeria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 **V**Olédo raffrenare l' insolenza, e poca modestia d' alcuni, ordiniamo, che gl' Infermi, così Fratelli, come Secolari nell' Infermeria si portino, e còuersino modestamente, honestaméte, e costumataméte: Ne sia lecito, o permesso ad alcuno di loro di dimādare, od hauere se nō quel tātò, e quale da' Medici sarà ordinato per rimedio loro: Che se bene con audacia importunaméte dimādarāno; vietamo nōdimeno, che sia loro dato altro. I Còualescenti parimente tenghino quiui filétio, e passino il tempo in honesto essercitio, ne attēdino à giuocare à dadi, à carte, o scacchi, ne legghino historie, o croniche, ne faccino alcun' altra cosa, che possa dare fastidio, e disturbo à gli Infermi; E chi contrafarà, nō sia più souenuto delle cose necessarie dall' Infermeria, e sia scacciato dalla còpagnia de gli Ammalati, e vada à viuere à suo modo; Percioche di medicina, e dell' aiuto del Medico non è degno colui, che sprezza i precetti, e regole medicinali. E questa regola l' Infermiero la faccia offeruare, nel che esédo negligéte, sia priuato dell' officio: E s' alcun Fratello de gli Infermi dopo, che sarà licétiato dal Medico, vorrà godere p' ispatio di dieci
gior-

Leggere; s' intende nō ad alta voce; ma sōmessamente, e senza far romore.

giorni, o m̃aco, della tauola dell'Infermiere, gli diamo licēza di poterlo fare, & il Tesoro pagarà all'Infermiere la tauola.

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

- 15 **P**ossono i Fratelli nel principio della loro infermità stare per tre giorni nelle proprie camere loro, e quiui douerāno essere souuenuti delle cose necessarie, come se fossero nell'Infermeria; Ma passato quel termine, sono tenuti d'andare all'Infermeria; altrimenti è denegato loro il souuenimento delle cose necessarie alle spese della Religione.

Che i Fratelli entrando nell'Infermeria si confessino, e faccino disproprioamento.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 16 **O**rdiniamo, che tutti i Fratelli, che vāno infermi alla nostra Infermeria per curarsi, nell'entrare di detta Infermeria siano tenuti prima, che passino ventiquattro hore, di confessarsi, e comunicarsi, e poi fare disproprioamento, cioè dichiarazione delle cose loro, al quale disproprioamento suggellato co'l suggello del Priore dell'Infermeria, sia data piena fede, e se ciò ricusaranno di fare, passato il detto spatio di ventiquattro hore, siano scacciati dall'Infermeria; ne siano proueduti di cosa alcuna necessaria. Commandando, che l'Infermiere sia obligato à tenere per seruigio di detta Infermeria Seruidori di buona fama, e diligenti, & in sofficiente numero, quanto solamente è necessario al seruigio de gli Infermi, e di più due Donne honeste per alleuare i Bambini esposti, i quali tutti siano Christiani.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 17 **T**utti i disproprioamenti de' nostri Fratelli, che morrāno, così in Conuento, come fuori, siano registrati nella Camera de' conti del nostro commun Tesoro.

Vedi lo stat. 41. del comun Tesoro.

Del Testamento, che doueranno fare i Secolari infermi nella nostra Infermeria.

FR. IACOMO DI MILLY.

- 18 **V**ogliamo, & ordiniamo, ch'ogni volta, che nella nostra Infermeria saranno introdotti Secolari infermi, siano

F tenuti

tenuti à confessarsi, e comunicarsi. E finalmente il Priore, & i Prodomi gli ammonischino, & effortino à far Testamento; il quale Testamento sia fatto dal Priore, o vero dallo Scriuano dell' Infermeria presente il Priore, od altro Prete in luogo del Priore, chiamati due, o tre Testimonij, e simile Testamento non si possa rompere sotto pena delle leggi canoniche. E l'istesso Priore, e Scriuano habbino autorità, e facoltà di fare detto Testamento, chiamati almeno due Testimonij, come se fossero pubblici Notari, e tale Testamēto sia registrato in qualche libro à futura memoria, e per cōseruatione delle ragioni, e giustitia di ciascuno ne' beni de' Defunti. Che se i Secolari infermi ricusassero, o non potessero fare Testamento, in tal caso l'Infermiere, & i Prodomi comandino, che dal Priore, o vero dallo Scriuano si faccia inuentario de' beni loro in presenza di Testimonij, perche risanati gli Infermi, se gli restituischino, e rendino; o vero essendo morti, s'habbia certezza de' beni loro, per cōseruatione delle ragioni di coloro, che gli haueranno interesse; e detti beni così inuentariati, si chiudino in luogo sicuro, sotto le chiauì dell'Infermiere, e de' Prodomi.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 19 **E** Gli istessi Prodomi faccino fedelmēte essequire l'ultima volontà de' Secolari, che moriranno nell'Infermeria.

Come si sepelliscono i Fratelli Defunti.

FR. NICOLO LORGVE.

- 20 **D** Ebbe essere stimata cosa lodeuole, che i nostri Fratelli siano nell'honor funebre, e nella sepoltura loro ornati del medesimo habito, del quale nell'entrare della Religione, & in vita loro furono circondati. E però ordiniamo, che tutti i Fratelli dello Spedale, quando passaranno di questa vita, siano sepelliti co' Manti à becco, cioè con le punte, e la Croce bianca.

Che i corpi de' Secolari Defunti siano honoreuolmēte sepelliti.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 21 **O** Rdiniamo, che i corpi delle Persone secolari, che moriranno nella nostra Infermeria, siano cōueneuolmente, & ho-

& honoreuolmēte portati alla sepoltura; precedendo i Cappellani, pregando per l'Anima del Defunto, e si facciano quattro vesti di color nero, delle quali siano vestiti coloro, che portano il Cataletto, e queste si conseruino à tal' effetto; e le sopradette cose le faccia eseguire l'Infermiero.

Che niuno vestito à lutto accompagni il funerale de' nostri Fratelli.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 22 **V**Ogliamo ancora, che i corpi de' nostri Fratelli siano honoreuolissimamente sepolti; Però vietamo, ch' in modo alcuno niuno per lo innāzi, o sia Fratello, o Secolare vestito à bruno, o sia con veste lugubre accompagni il funerale de' nostri Fratelli, ne etiandio del Maestro istesso douunque si voglia, ch' egli muoia.

Dell'aprire le casse de' Morti.

FR. IACOMO DI MILLY.

- 23 **P**erche i beni de' Defunti per negligenza non vadino in sinistro, strettissimamente comandiamo, che non sia lecito ad alcuno aprire le casse de' Morti nell'Infermeria, o di riconoscere i beni loro, se non in presenza dell'Hospitaliero, dell'Infermiero, e de' due Prodomi. Aggiungendo, che le masseritie atte, & à proposito per il seruigio de' gli Infermi, ch' in dette casse faranno trouate, non possino applicarsi ad altro essercitio, ch' al seruigio de' gli Ammalati.

De' quattrocento fiorini lasciati dal Villaraguto all'Infermeria.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 24 **G**li è cosa ragioneuole seguire la deuotione de' Testatori. Non sia adunque lecito ad alcuno de' nostri Fratelli (habbia che autorità si voglia) disporre di quella somma de' fiorini lasciata, e di poi accresciuta, e che s'auumentarà alla nostra Infermeria, da Fra Giouanni di Villaraguto Castellano d'Emposta, fuor ch' al Gran Conseruatore del nostro

Conuento, al quale concediamo questa faèultà di disporre di detti danari in seruigio de gli Infermi, secondo la volontà, & ordine del Testatore.

Della franchigia dell' Infermeria.

FR. FABRITIO DEL CARRETTO.

- 25 **O**rdiniamo, che s'alcuno Delinquente fuggirà al refugio, e franchigia della nostra Infermeria, e si stia in dubbio, s'ella gli debba valere, o no, in tal caso l'Hospitaliero, o suo Luogotenente ad istanza del Castellano, o del Giudice, commandi, che'l Delinquente sia sicuramente guardato nell'istessa Infermeria fin tanto, che sopra di ciò si sia hauuta la debita cognitione. Che se la franchigia sarà giudicata valida, sia mandato il Delinquente co'l primo Vasello fuori di quest'Isola, e d'ogni nostra giurisdittione, come anticamente è stato offeruato.

In quali casi non gioua la franchigia dell' Infermeria.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 26 **Q**uesti sono i casi, ne' quali la franchigia dell' Infermeria non giouarà ad alcuno: Non giouarà à gli Assassini, ne à chi la notte vā guastando, e rubbando le campagne: Non giouarà à gli Incendiarij, a' Sodomiti, a' Cōgiurati, ne a' Ladri; ne tampoco à coloro, che con insidie, o vero à posta, e con animo deliberato, o vero à tradimèto, o con veleno haueranno ucciso alcuno: Non giouarà a' domestici de' nostri Fratelli, ne à chi hauesse dato ad alcuno de gli istessi nostri Fratelli, o vero à qualch'vno de' nostri Giudici, o vero altri Ministri di giustitia, ne a' Debitori, ne à coloro, che nell'istessa Infermeria, o sotto speranza della franchigia di quella haueranno commesso delitto; Ne a' Testimonij, o Notarij falsi; Ne a' Sacrilegi, od à gli Assaltatori, & Assassini di strada.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 27 **S**tatuimo, che si continoui il dare le limosine, che sono solite darli nelle nostre Commende.

DEL